



Delibera della Giunta Regionale n. 672 del 07/11/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

U.O.D. 4 - Ufficio Centrale Foreste e Caccia

Oggetto dell'Atto:

ATTIVAZIONE IN REGIME DI "DE MINIMIS" DELLE PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI
IMPRENDITORI AGRICOLI PER DANNI ARRECATI DALLA FAUNA SELVATICA IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N.26 DEL 9 AGOSTO 2012 E S.M.I.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. la Legge n. 157/1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", all'art. 26, ha disposto che, per far fronte ai danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, è costituito un fondo destinato alla prevenzione e all'indennizzo dei danni medesimi, il cui funzionamento deve essere regolato dalle Regioni con apposite disposizioni;
- b. la L.R. 9 agosto 2012, n. 26 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania", così come modificata dalla L.R. n. 12 del 6 settembre 2013, all'art. 26, ha definito la disciplina regionale degli indennizzi per danni causati da fauna selvatica;
- c. la L.R. 9 novembre 2015, n. 14 recante "Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23 dicembre 2014, n. 190" ha disposto il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province quali enti di area vasta e dalla Città metropolitana di Napoli ed ha modificato l'assetto delineato con la L.R. n. 26/2012 imperniato sulla delega - ex art. 8 - alle amministrazioni provinciali delle funzioni amministrative in "materia di caccia", riallocando le funzioni in questione alla Regione (art. 3, comma 1, lett. a);

VISTO il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, con particolare riferimento agli articoli 1 «Campo di applicazione», 2 «Definizioni», 3 Aiuti «*de minimis*», 5 «Cumulo», 6 «Controllo»;

ATTESA la necessità, in carenza di specifiche indicazioni a carattere nazionale circa le modalità di indennizzo dei danni da fauna selvatica, di dare comunque continuità ed operatività ai dettati normativi nazionali e regionali richiamati in premessa, e tuttora vigenti, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e, conseguentemente, nelle more di un adeguamento della legislazione statale e regionale in coerenza con la disciplina comunitaria in materia di Aiuti di Stato, di attivare comunque l'erogazione degli indennizzi a favore degli imprenditori agricoli che hanno subito danni da fauna selvatica, a partire dal 1° luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, in regime di «*de minimis*», il quale risulta compatibile con la disciplina comunitaria anche per i danni cagionati da specie protette;

RAVVISATO, pertanto, di prevedere che gli aiuti, per le domande relative all'indennizzo dei danni da fauna selvatica, di cui all'art. 26 della L.R. n. 26/12 presentate successivamente al 1° luglio 2016, vengano concessi alle imprese attive nel settore primario in applicazione dell'art. 3, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regola gli aiuti in regime di «*de minimis*» nel settore agricolo, stabilendo, altresì, che in sede istruttoria dovrà essere verificato che il beneficiario non superi il limite di Euro15.000,00, quale valore complessivo di aiuti concedibili ad una medesima singola impresa nell'arco di tre esercizi finanziari;

PRESO ATTO che il capitolo 3213 "Risarcimento danni da fauna selvatica a persone, mezzi e produzioni agricole - Imprese" del bilancio gestionale regionale di previsione per il triennio 2017-2019, rientrando nelle competenze operative della Direzione Generale (D.G.) per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, per l'annualità 2017 reca la disponibilità necessaria a coprire l'ammontare complessivo della quota di indennizzi a carico della Regione per le istanze di risarcimento, presentate da parte dei soggetti aventi titolo ai sensi del regime di «*de minimis*», che hanno subito i danni di che trattasi, a partire dal 1° luglio 2016 e fino al 31 ottobre 2017 e che già sono state oggetto di una istruttoria positiva da parte delle UOD "Servizi Territoriali Provinciali" (STP) di Avellino, Benevento,

Caserta, Napoli e Salerno della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00);

RITENUTO, conseguentemente, di:

- a. poter approvare i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati, puntualmente ed esaustivamente riportati nel documento allegato (Allegato 1), denominato: "Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati dalle specie di fauna selvatica", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b. poter incaricare, in coerenza con l'avvenuto riordino di cui alla L.R. n. 14/2015 e alla successiva Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 619/2016, per il territorio di rispettiva competenza, le UOD "Servizi Territoriali Provinciali" (STP) di Avellino (50 07 10), Benevento (50 07 11), Caserta (50 07 12), Napoli (50 07 13) e Salerno (50 07 14) della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00) per l'espletamento della fase istruttoria e la consequenziale adozione dei provvedimenti di liquidazione delle domande, positivamente istruite, in ossequio ai criteri riportati nel presente Allegato 1, ed afferenti agli indennizzi di cui all'art. 26 della L.R. n. 26/2012, presentate a partire dal 1° luglio 2016;

VISTE

- a. la Legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- b. la L.R. 9 agosto 2012, n. 26 e s.m.i.;
- c. la L.R. 9 novembre 2015, n. 14;
- d. il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;
- e. la L.R. 20 gennaio 2017 n. 4, di approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2017-2019;
- f. la DGR n. 6 del 10 gennaio 2017;
- g. la DGR n. 59 del 7 febbraio 2017 di approvazione del Bilancio Gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019;
- h. la DGR n. 230 del 26 aprile 2017;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di attivare in regime di "*de minimis*", a partire dal 1° luglio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, l'erogazione degli aiuti a favore degli imprenditori agricoli che hanno subito danni da fauna selvatica, sia per danni cagionati da specie protette, sia per danni cagionati da specie non protette;
2. di far gravare la spesa che ne deriva sul capitolo 3213 "Risarcimento danni da fauna selvatica a persone, mezzi e produzioni agricole - Imprese", rientrante nelle competenze operative della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00);
3. di approvare i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati, puntualmente ed esaustivamente riportati nel documento allegato (Allegato 1), denominato: "Criteri e modalità per l'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati dalle specie di fauna selvatica", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di demandare, per il territorio di rispettiva competenza, le UOD “Servizi Territoriali Provinciali” (STP) di Avellino (50 07 10), Benevento (50 07 11), Caserta (50 07 12), Napoli (50 07 13) e Salerno (50 07 14) della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00) all’espletamento della fase istruttoria ed alla consequenziale adozione dei provvedimenti di liquidazione delle domande, positivamente istruite, in ossequio ai criteri riportati nel presente Allegato 1, ed afferenti agli indennizzi di cui all’art. 26 della L.R. n. 26/2012, presentate a partire dal 1° luglio 2016;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione per i successivi adempimenti di rispettiva competenza:
 - 5.1. al Gabinetto del Presidente (40 00 00);
 - 5.2. alla D.G. per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07 00);
 - 5.3. ai Servizi Territoriali Provinciali di Avellino (50 07 10), Benevento (50 07 11), Caserta (50 07 12), Napoli (50 07 13) e Salerno (50 07 14);
 - 5.4. ai Presidenti delle Organizzazioni Professionali Agricole;
 - 5.5. ai Presidenti delle Associazioni Venatorie;
 - 5.6. all’U.D.C.P. Staff del Capo di Gabinetto (40 01 01) per la pubblicazione sul primo numero utile del Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.);
 - 5.7. all’Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Regione Campania.